ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-21 del 03/01/2017

Oggetto Sospensione del divieto invernale di spandimento di

effluenti zootecnici - Regolamento Regionale n.1 del

04/01/2016.

Proposta n. PDET-AMB-2017-29 del 03/01/2017

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno tre GENNAIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.



OGGETTO - Sospensione del divieto invernale di spandimento di effluenti zootecnici - Regolamento Regionale n.1 del 04/01/2016 .

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge Regionale n° 13/2015, art. 15 comma 8, la quale prevede che la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale, mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui all'art. 16 della medesima L.R. n° 13/2015;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1º gennaio 2016:
- la Legge Regionale n° 4/2007 che disciplina l'utilizzazione agronomica degli effluenti provenienti da aziende agricole con allevamento;
- il Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- l'art. 57 del sopra detto Regolamento che specifica che le funzioni oggetto del medesimo regolamento sono esercitate tramite l'Agenzia di cui all'art. 16 della citata L.R. nº 13/2015;
- l'art. 38 del sopra detto Regolamento che definisce i periodi di divieto della distribuzione nelle zone non vulnerabili ai nitrati e che prevede al comma 5 la possibilità da parte dell'Autorità competente di stabilire sospensioni al divieto di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- la determinazione n. 16920 del 28/10/2016 della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente ad oggetto: "Regolamento Regionale n.1 del 4 gennaio 2016: decorrenza del divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per la stagione 2016/2017";

Viste le istanze presentate dalle organizzazioni agricole e da singole imprese ,acquisite agli atti della scrivente Struttura, con cui si chiede la sospensione del divieto invernale di spandimento degli effluenti zootecnici nelle Zone non vulnerabili ai nitrati a fronte di limitata capacità di ricezione delle strutture di stoccaggio in essere; Rilevato che, i dati meteo di ARPA del 3 gennaio 2017 prevedono condizioni di tempo stabile ed assenza di precipitazioni per almeno 3 giorni, con tendenza di tempo stabile con temperature diurne massime intorno ai 6/7 gradi anche se in progressivo leggero calo;

Considerato la situazione della qualità dell'aria per la quale sono ipotizzate nei prossimi gg condizioni di qualità tra il livello accettabile e buono;

Considerato ,comunque, che permane una condizione agronomica non ideale per l'utilizzo agronomico proposto che quindi non può consentire deroghe significative;

Considerato che le condizioni di cui sopra possono essere valutate in modo favorevole per il rilascio di una breve deroga temporanea al divieto autunno-invernale di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, fatti salvi gli altri vincoli previsti dalla normativa vigente;

DETERMINA

dal_giorno_4_gennaio 2017 fino al_giorno_ 8 gennaio 2017 (compreso)

la sospensione del divieto invernale di spandimento del liquame, del letame e assimilati nelle **Zone non Vulnerabili** ai Nitrati, su terreni utilizzati con le seguenti colture: prati, inclusi i medicai a partire dal terzo anno, cerali autunno-vernini, colture arboree con inerbimento permanente ed altre colture a semina primaverile precoce.



Dovranno comunque essere rispettate le seguenti condizioni:

- osservanza delle vigenti normative e prescrizioni di settore;
- lo spandimento dovrà essere effettuato dalle ore _10.00 alle ore 16.00;
- lo spandimento dovrà essere effettuato con l'utilizzo di mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera, (spandimento superficiale a bassa pressione, con rilascio al suolo del liquame per semplice caduta, uso di piatto deviatore per spargimento laterale o a ventaglio, o da ugelli montati su ali distributrici e muniti di dispositivo rompigetto) escludendo l'uso di getti ad alta pressione;
- i terreni oggetto dello spandimento non devono essere innevati, gelati o saturi d'acqua;
- deve essere evitato ogni fenomeno di ruscellamento del liquame all'atto della somministrazione, mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione in relazione alle sistemazioni idrauliche -agrarie in essere;
- la distribuzione dei reflui zootecnici dovrà essere sospesa in caso di precipitazioni meteoriche.

Il presente atto è trasmesso alle organizzazioni di categoria di allevatori ed agricoltori, alla Regione Emilia Romagna ed agli organi deputati al controllo per quanto di competenza.

> Il Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena (Dott. Giovanni Rompianesi)

> > firmato digitalmente

originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 (da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n fogli, è conforme in tutte le sue componenti al
corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n
del
Modena, lìQualifica e firma
Modena, lìQualifica e firma

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.